

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza per la tutela del decoro, dell'ambiente, del patrimonio culturale e della sicurezza urbana nelle aree urbane interessate dalla "MOVIDA"

OGGETTO :

VALIDITA': dal 30/09/2025 fino al 29/10/2025

IL SINDACO

Premesso che le aree qui di seguito denominate sono interessate dalla c.d. "Movida":

- 1) Area Duomo;
- 2) Area Arco della Pace;
- 3) Aree Ticinese/Darsena/Navigli/Tortona;
- 4) Area Nolo;
- 5) Aree Como/Gae Aulenti/Garibaldi/Brera;
- 6) Area Isola;
- 7) Area Lazzaretto;
- 8) Area Melzo;
- 9) Area Sarpi;
- 10) Area Bicocca;
- 11) Area Leonardo Da Vinci
- 12) Area Cinque Vie

Considerato che le aree urbane della Movida sopra indicate, sono caratterizzate da un afflusso rilevante di persone che vi si concentrano specie nelle ore serali e notturne;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone nelle aree urbane interessate dalla "Movida" comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelle



indicate di seguito;

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- il deposito incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine si determina essenzialmente in occasione della loro vendita nelle ore serali e notturne da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che, al fine di garantire la piena fruizione degli spazi pubblici, nonché a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente e per il patrimonio culturale del luogo, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado delle aree della "Movida", o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché a contrastare i fenomeni di illiceità favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Considerato che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità delle aree urbane interessate dalla "Movida" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere ogni azione utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai monumenti e beni pubblici;

Ravvisata dunque la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza delle aree interessate dalla "Movida" nel rispetto, oltretutto, della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Considerato che i sopra descritti comportamenti costituiscono violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate in altre zone cittadine anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche, che si sono dimostrate utili:

- alla prevenzione della commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;
- alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- al contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- all'incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente nei giovani, in ordine alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Vista la necessità di provvedere, non solo con interventi di safety (con l'applicazione delle previste sanzioni), ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e



lattine di qualsiasi tipologia;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini sopra descritti, prevedere il divieto dell'uso del vetro nella vendita e somministrazione di bevande nelle aree della "Movida" in considerazione del notevole afflusso di persone, attesa la dimostrata efficacia di tale strumento nel contrasto di comportamenti lesivi dell'incolumità fisica dei cittadini;

Preso atto che nell'elenco delle zone urbane e nelle corrispondenti planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, sono indicate per ogni singola area le vie che delimitano il perimetro entro il quale avrà vigenza il provvedimento de quo;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Dalle ore 00.01 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 24.00 di mercoledì 29 ottobre 2025 fermo restando il rispetto degli orari di vendita e somministrazione di alcolici stabiliti dalle leggi nazionali, quanto segue:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane interessate dal fenomeno della "MOVIDA", come meglio definite negli elenchi e nelle planimetrie allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere, somministrare o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente o a scopo promozionale, qualsiasi bevanda in bottiglia e contenitori di vetro o in lattina.

Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo restano consentite a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o di plastica di qualsiasi bevanda previa spillatura (alla spina) o mescita;



Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo, fatto salvo il vigore di altri divieti e prescrizioni specie quelli riguardanti le strutture leggere e i dehors, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita l'uso del vetro per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o in altre strutture con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore. Ai sensi dell'art. 50 comma 7bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 di martedì 30 settembre 2025 alle ore 24.00 di mercoledì 29 ottobre 2025 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Giuseppe Sala
F.to digitalmente



Allegato 1

Elenco delle vie che perimetrano le aree della movida entro le quali vige il divieto dell’uso del vetro

Le vie indicate con la dicitura “non compresa” indicano il perimetro delle aree urbane ove vigono i divieti e gli obblighi, ma non sono interessate dalle prescrizioni e dagli obblighi previsti dall’Ordinanza.

Denominazione area Movida	ELENCO STRADE PERIMETRO	Perimetrale e compresa nell’area/Perimetrale ma non compresa nell’area
AREA DUOMO	Piazzale Castello	Compresa nell’area
	Via Quintino Sella	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Cusani	Compresa nell’area
	Via Rovello	Compresa nell’area
	Via Dante	Compresa nell’area
	Via San Prospero	Compresa nell’area
	Via Bassano Porrone	Compresa nell’area
	Via San Dalmazio	Compresa nell’area
	Piazza Paolo Ferrari	Compresa nell’area
	Largo Antonio Ghiringhelli	Compresa nell’area
	Piazza Della Scala	Compresa nell’area
	Via Case Rotte	Compresa nell’area
	Largo Raffaele Mattioli	Compresa nell’area
	Via Catena	Compresa nell’area
	Piazza Filippo Meda	Compresa nell’area
	Corso Matteotti	Compresa nell’area
	Piazza San Babila	Compresa nell’area
	Largo Toscanini	Compresa nell’area
	Corso Europa	Compresa nell’area
	Largo dei Bersaglieri	Compresa nell’area
	Piazza Fontana	Compresa nell’area
	Via Larga	Compresa nell’area
	Via Albricci	Compresa nell’area
	Piazza Missori	Compresa nell’area
	Via Zebedia	Compresa nell’area
	Piazza Sant’Alessandro	Compresa nell’area
	Via della Palla	Compresa nell’area
	Via Torino	Compresa nell’area
	Via Spadari	Compresa nell’area
	Via Armorari	Compresa nell’area
	Via Cordusio	Compresa nell’area
	Via Santa Maria Segreta	Compresa nell’area
	Via Meravigli	Compresa nell’area
	Via Camperio	Compresa nell’area
	Largo Cairoli	Compresa nell’area
	Foro Buonaparte	Compresa nell’area
	Via Illica	Compresa nell’area
	Via Ricasoli	Compresa nell’area
	Piazza Castello	Compresa nell’area



Allegato 1

AREA ARCO DELLA PACE	Via Agostino Bertani	Compresa nell'area
	Via Francesco Melzi D'Eril	Compresa nell'area
	Via Antonio Canova	Compresa nell'area
	Via Mario Pagano	Compresa nell'area
	Piazza Sempione	Compresa nell'area
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA	C.so Genova	Compresa nell'area
	P.za Resistenza Partigiana	Compresa nell'area
	Via Caminadella	Compresa nell'area
	Via Orazio	Compresa nell'area
	Via Lanzone	Compresa nell'area
	Via Circo	Compresa nell'area
	Via San Sisto	Compresa nell'area
	Via Stampa	Compresa nell'area
	Via Olmetto	Compresa nell'area
	P.za Quasimodo	Compresa nell'area
	Via Della Chiusa	Compresa nell'area
	Via Molino delle Armi	Compresa nell'area
	Via Vettabbia	Compresa nell'area
	Via Calatafimi	Compresa nell'area
	Via Sambuco	Compresa nell'area
	P.za XXIV Maggio	Compresa nell'area
	C.so San Gottardo	Compresa nell'area
	Largo Mahler	Compresa nell'area
	Via Giuseppe Meda	Compresa nell'area
	V.le Tibaldi	non compresa nell'area
	Piazza Belafanti	non compresa nell'area
	V.le Liguria	non compresa nell'area
	V.le Cassala	non compresa nell'area
	Piazzale della Milizie	non compresa nell'area
	V.le Carlo Troya	non compresa nell'area
	Via Savona	Compresa nell'area
	V.le Coni Zugna	non compresa nell'area
	C.so Cristoforo Colombo	Compresa nell'area
	P.le Cantore	Compresa nell'area
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA	V.le Don Sturzo	non compresa nell'area
	Via del Nord	non compresa nell'area
	Via Melchiorre Gioia	non compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Nuova	Compresa nell'area
	Via Castelfidardo	Compresa nell'area
	Via San Marco	Compresa nell'area
	P.za San Marco	Compresa nell'area
	Via Fiori Oscuri	Compresa nell'area
	Via Brera	Compresa nell'area
	Via Dell'Orso	non compresa nell'area
	Via Ponte Vetero	Compresa nell'area
	Via Mercato	Compresa nell'area
	Corso Garibaldi	Compresa nell'area
	Largo la Foppa	Compresa nell'area
	Via della Moscova	Compresa nell'area
	Piazzale Biancamano	Compresa nell'area
	Bastioni di P.ta Volta	Compresa nell'area



Allegato 1

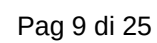
	Piazzale Baiamonti	non compresa nell'area
	V.le Pasubio	Compresa nell'area
	Via Bonnet	Compresa nell'area
	Via D'Azeglio	Compresa nell'area
AREA ISOLA	V.le Stelvio	Compresa nell'area
	V.le Zara	Compresa nell'area
	P.le Lagosta	Compresa nell'area
	Via Pola	Compresa nell'area
	Via Restelli	non compresa nell'area
	Largo de Benedetti	Compresa nell'area
	Via Sassetti	Compresa nell'area
	Via de Castillia	Compresa nell'area
	Via Pepe	Compresa nell'area
	Via Valtellina	Compresa nell'area
AREA NOLO	Via Ferrante Aporti	non compresa nell'area
	Via Popoli Uniti	Compresa nell'area
	V.le Monza	non compresa nell'area
	Piazzale Loreto	non compresa nell'area
	V.le Brianza	non compresa nell'area
AREA LAZZARETTO	Via San Gregorio	Compresa nell'area
	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Piazzale Oberdan	non compresa nell'area
	V.le Vittorio Veneto	Compresa nell'area
	P.za Repubblica	non compresa nell'area
	Via Vittor Pisani	non compresa nell'area
AREA MELZO	C.so Buenos Aires	non compresa nell'area
	Via Spallanzani	Compresa nell'area
	Via Melzo	Compresa nell'area
	Via Frisi	Compresa nell'area
	Piazza otto novembre	non compresa nell'area
	Via Pisacane	Compresa nell'area
	Via Bixio	non compresa nell'area
	Via Sirtori	Compresa nell'area
	Via Paolo Mascagni	Compresa nell'area
	P.za Oberdan	non compresa nell'area
AREA SARPI	Via Luigi Canonica	Compresa nell'area
	Largo Gadda	Compresa nell'area
	Piazza Gramsci	Compresa nell'area
	Via Sabatelli	Compresa nell'area
	Via Paolo Sarpi	Compresa nell'area
	Viale Montello	Compresa nell'area
	P.za Lega Lombarda	Compresa nell'area
	Via C. M. Maggi	Compresa nell'area
AREA BICOCCA	Viale Piero e Alberto Pirelli (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Viale Dell'Innovazione (tra Via Caldirola e Via Stella Bianca)	Compresa nell'area
	Via Caldirola (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell'Innovazione)	Compresa nell'area



Allegato 1

	Via Stella Bianca (tra Viale Piero e Alberto Pirelli e Viale Dell’Innovazione)	Compresa nell’area
AREA LEONARDO DA VINCI	Via Pacini (tra via Ponzio e P.za Piola)	Compresa nell’area
	P.za Piola	Compresa nell’area
	Viale Romagna (tra P.za Piola e Via Pascoli)	Compresa nell’area
	Via Pascoli	Compresa nell’area
	Via Celoria	Compresa nell’area
	Via Ponzio	Compresa nell’area
AREA CINQUE VIE	Via Meravigli	non compresa nell’area
	Via Santa Maria alla Porta	non compresa nell’area
	Via Santa Maria Fulcorina	Compresa nell’area
	Via del Bollo	Compresa nell’area
	Via Santa Marta	Compresa nell’area
	Via Zecca Vecchia	non compresa nell’area
	Via San Maurilio	Compresa nell’area
	Via Torino	non compresa nell’area
	Via San Sisto	non compresa nell’area
	Piazza Guglielmo Massaia	non compresa nell’area
	Piazza Mentana	Compresa nell’area
	Via Morigi	Compresa nell’area
	Via Sant’Orsola	Compresa nell’area
	Via Cappuccio da via Sant’Orsola a via Santa Valeria/Vigna	Compresa nell’area
	Via Luini da via Santa Valeria/Vigna a via Ansperto	Compresa nell’area
	Via Ansperto	non compresa nell’area
	Via Brisa	Compresa nell’area

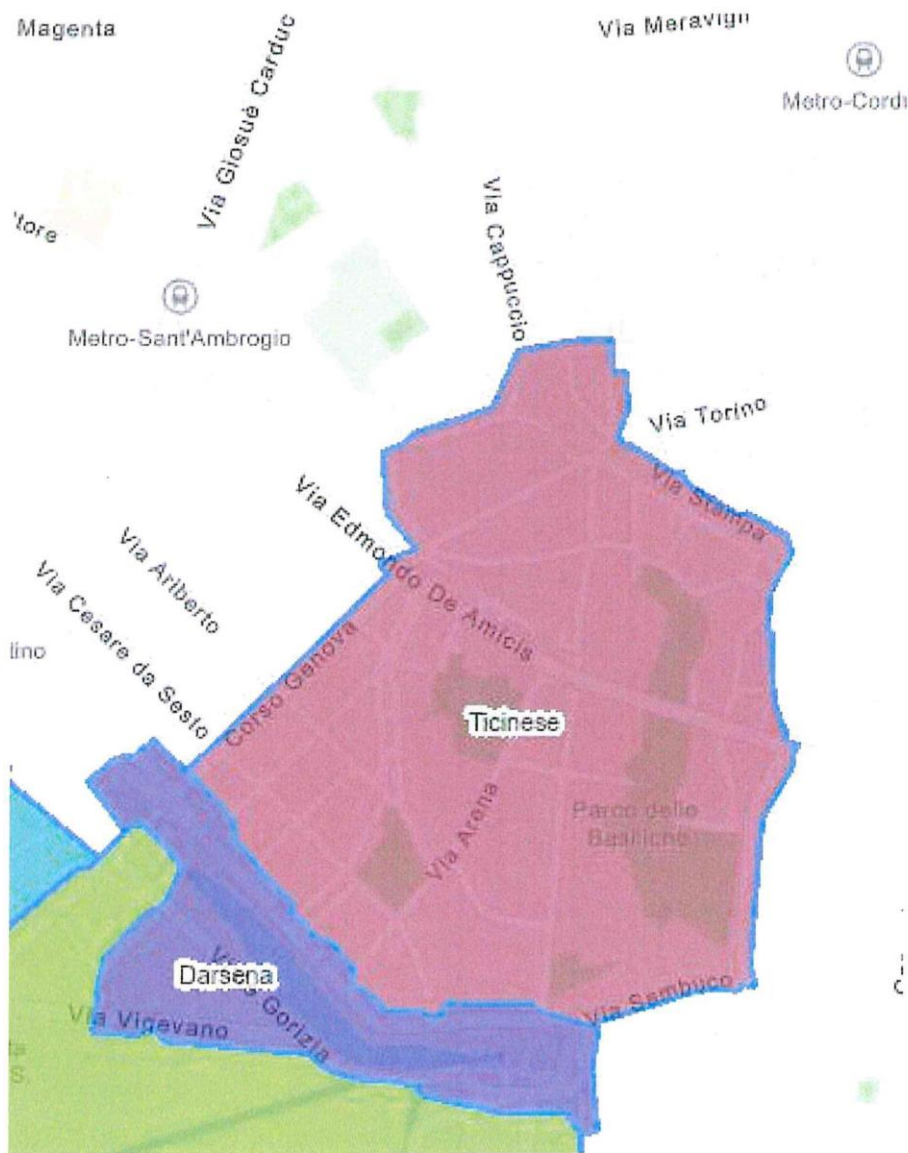




[illegible]

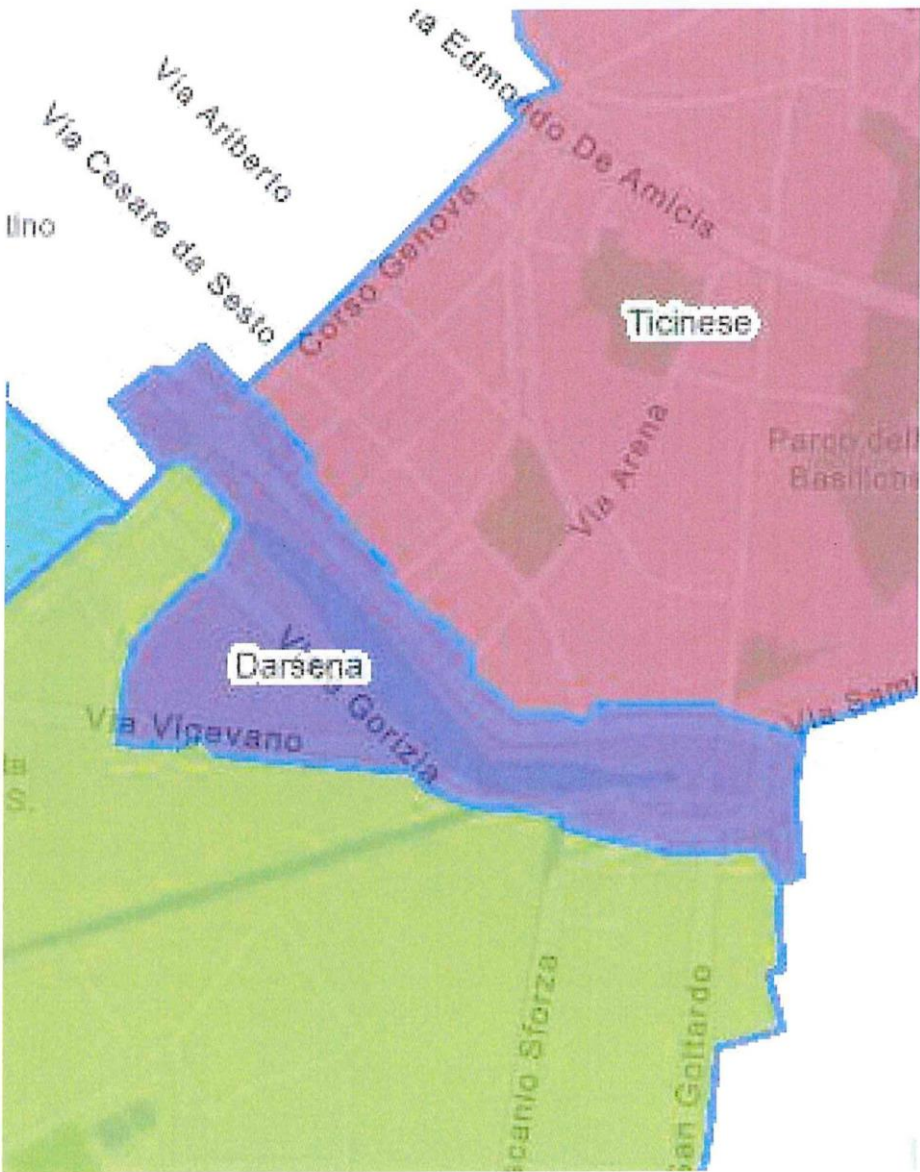
AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

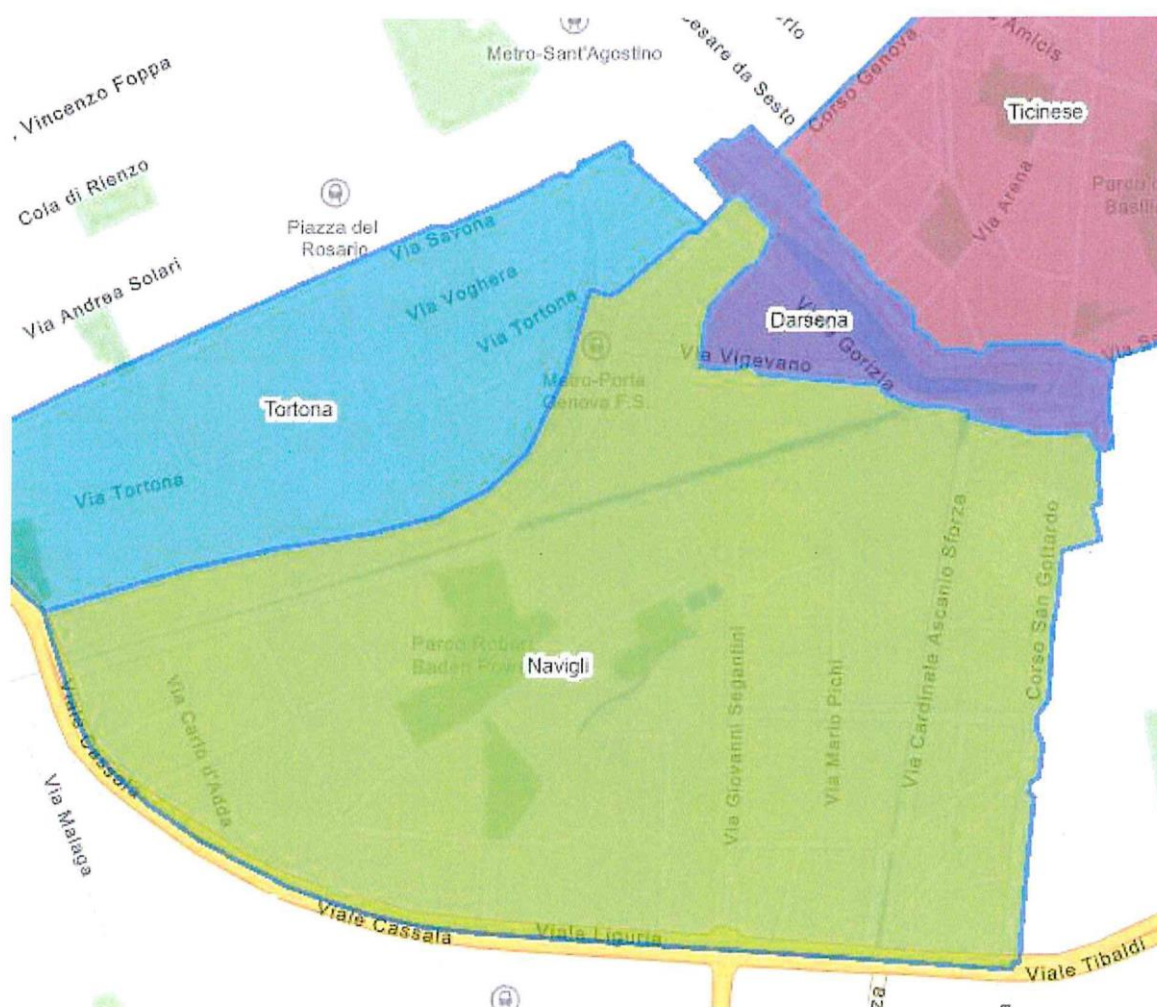
-AREA TICINESE-
colore rosso scuro



AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

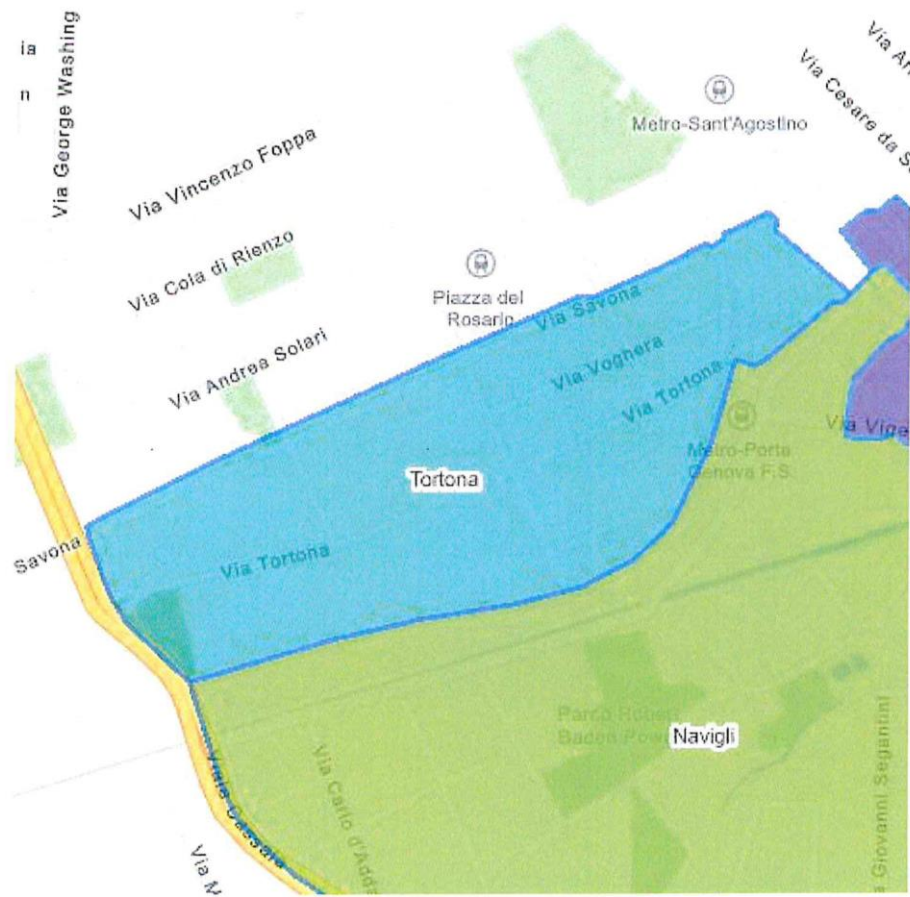
-AREA DARSENA-
colore viola



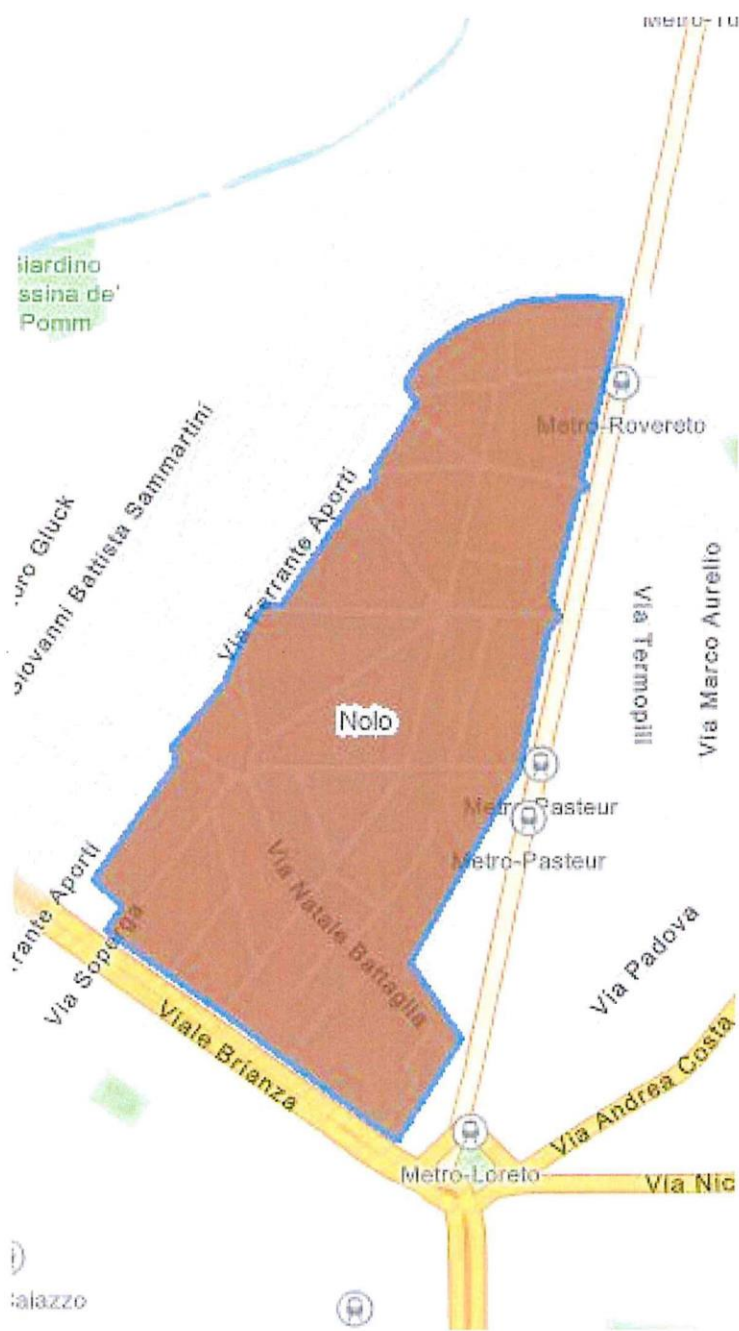
colore verde

AREE TICINESE-DARSENA-NAVIGLI-TORTONA

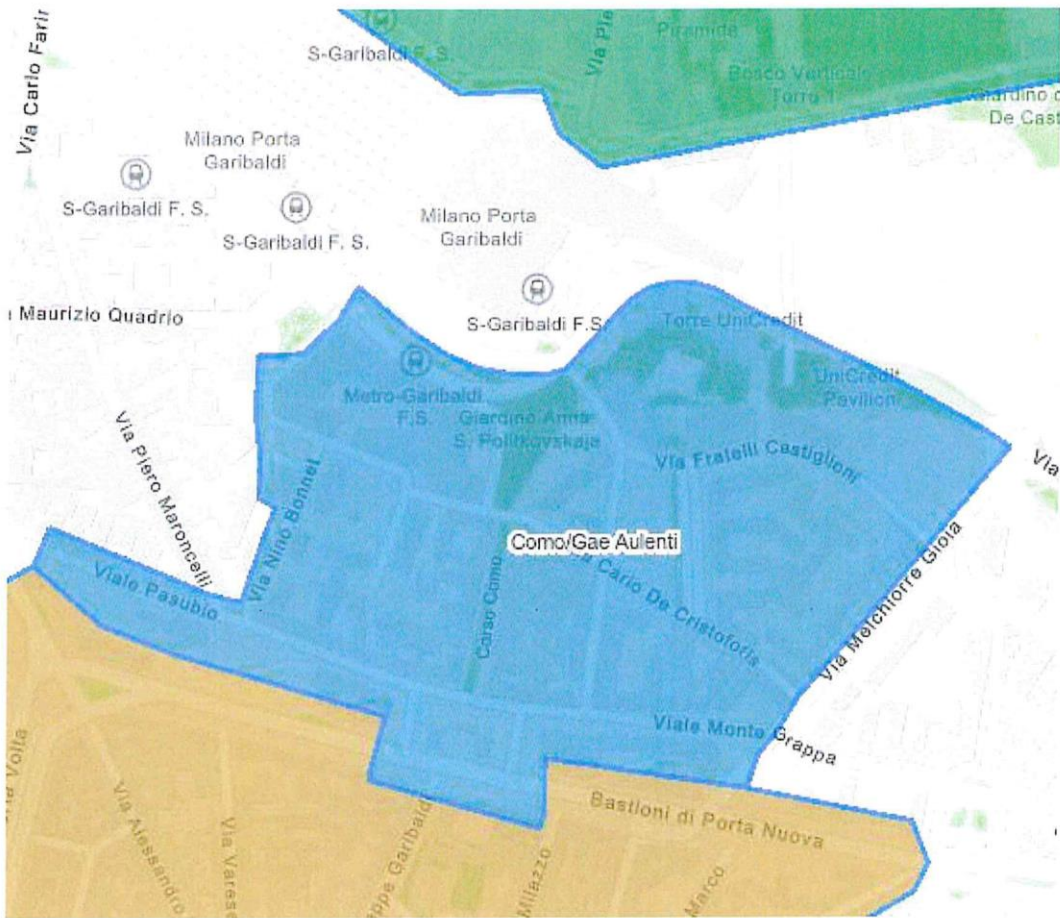
-AREA TORTONA-
colore azzurro



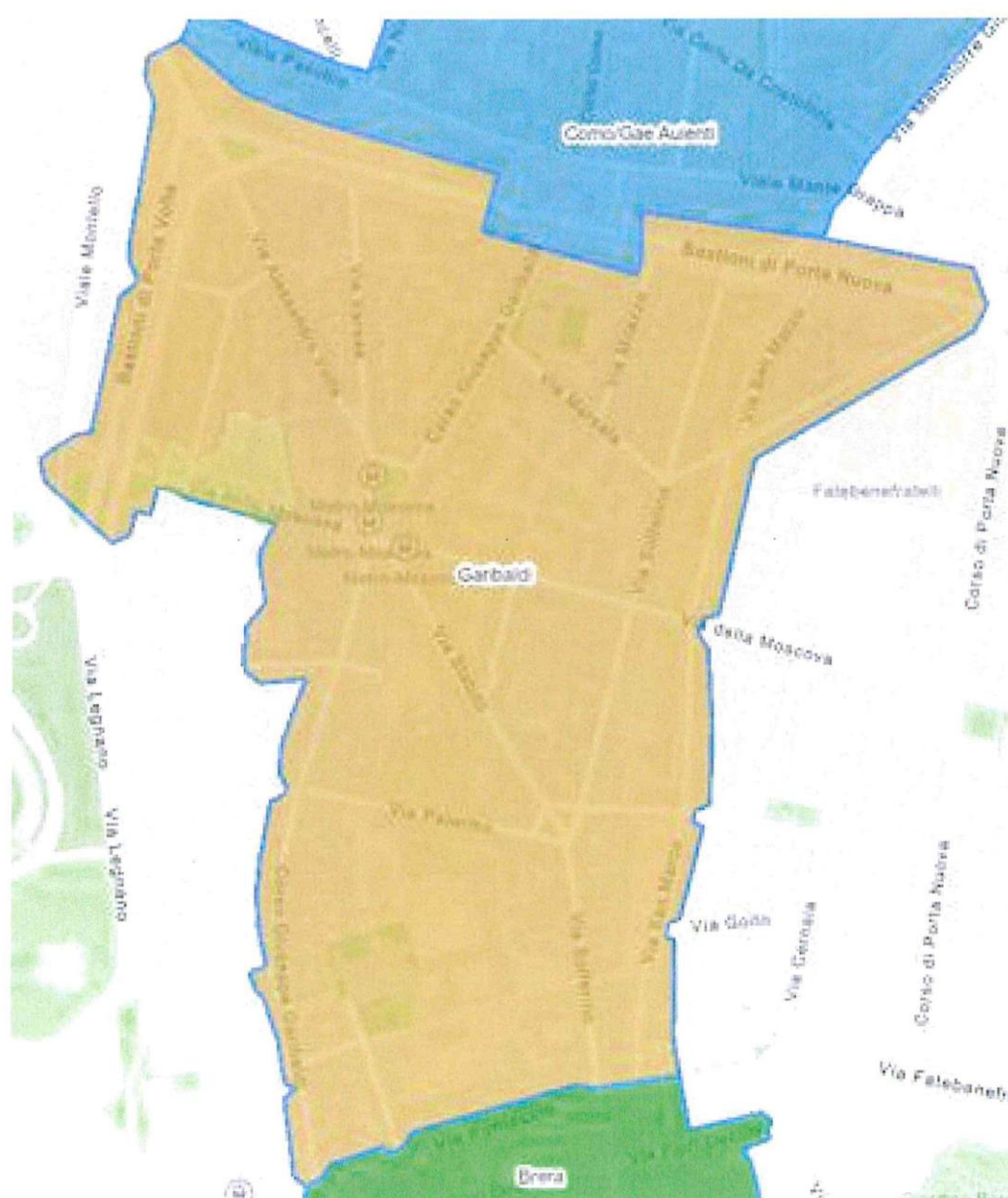
AREA NOLO
colore marrone



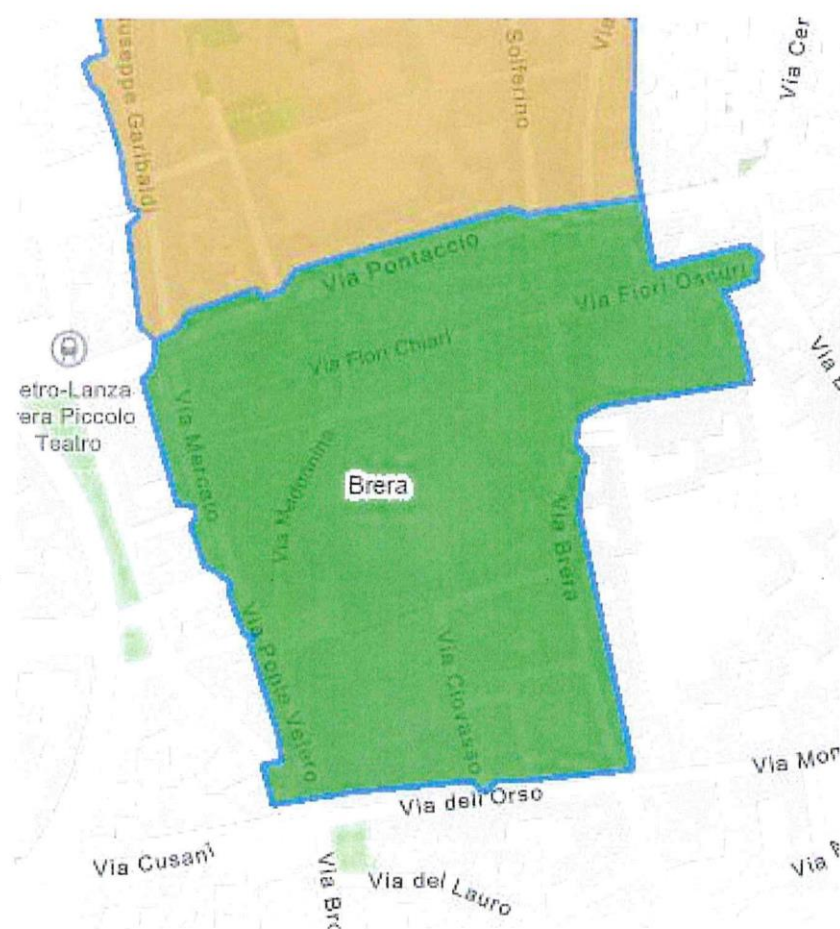
AREE COMO/GAE AULENTI-GARIBALDI-BRERA
-AREA COMO/GAE AULENTI-
colore blu



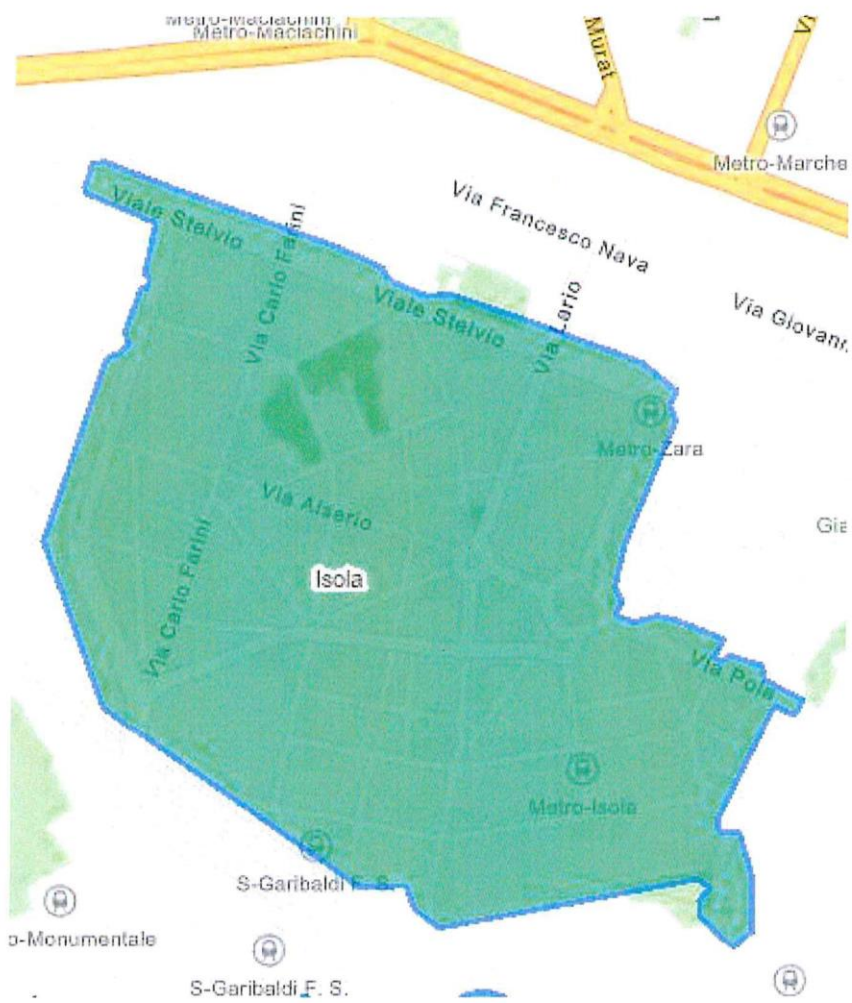
-AREA GARIBALDI-
colore beige

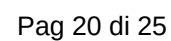


-AREA BRERA-
colore verde

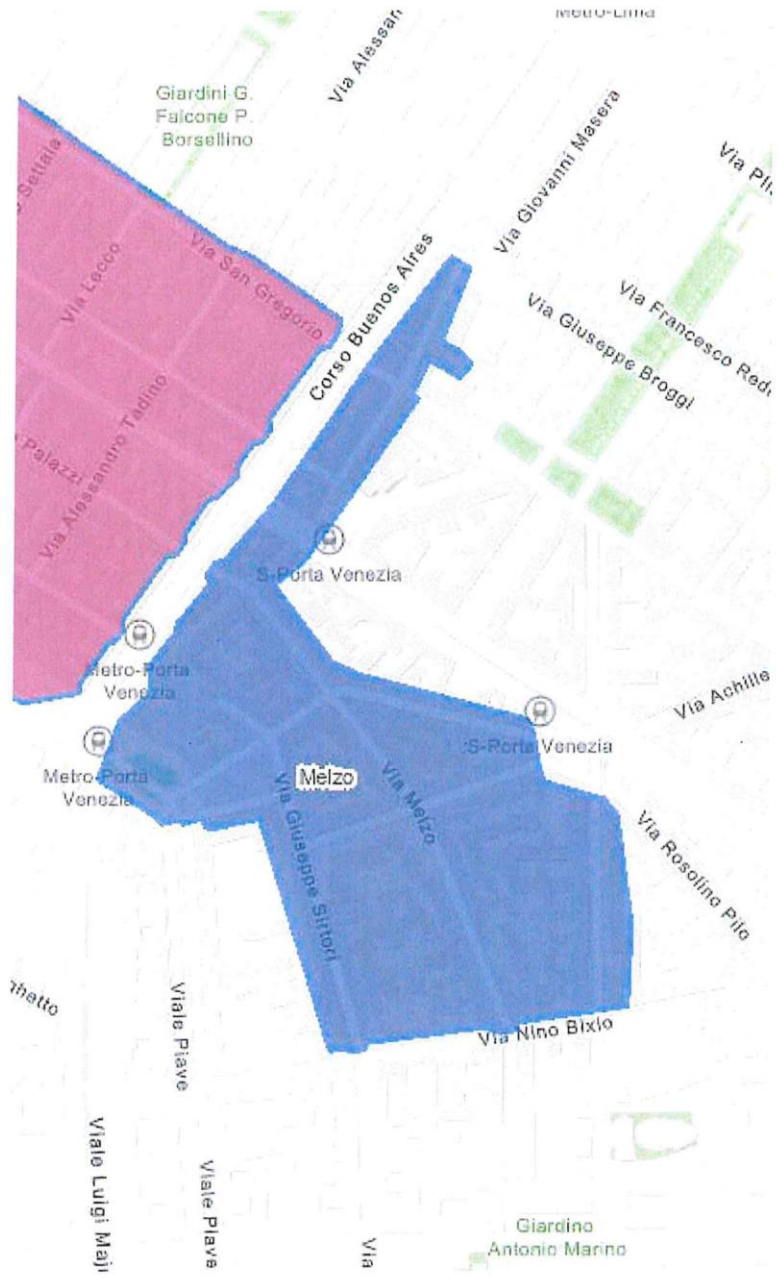


AREA ISOLA
colore verde

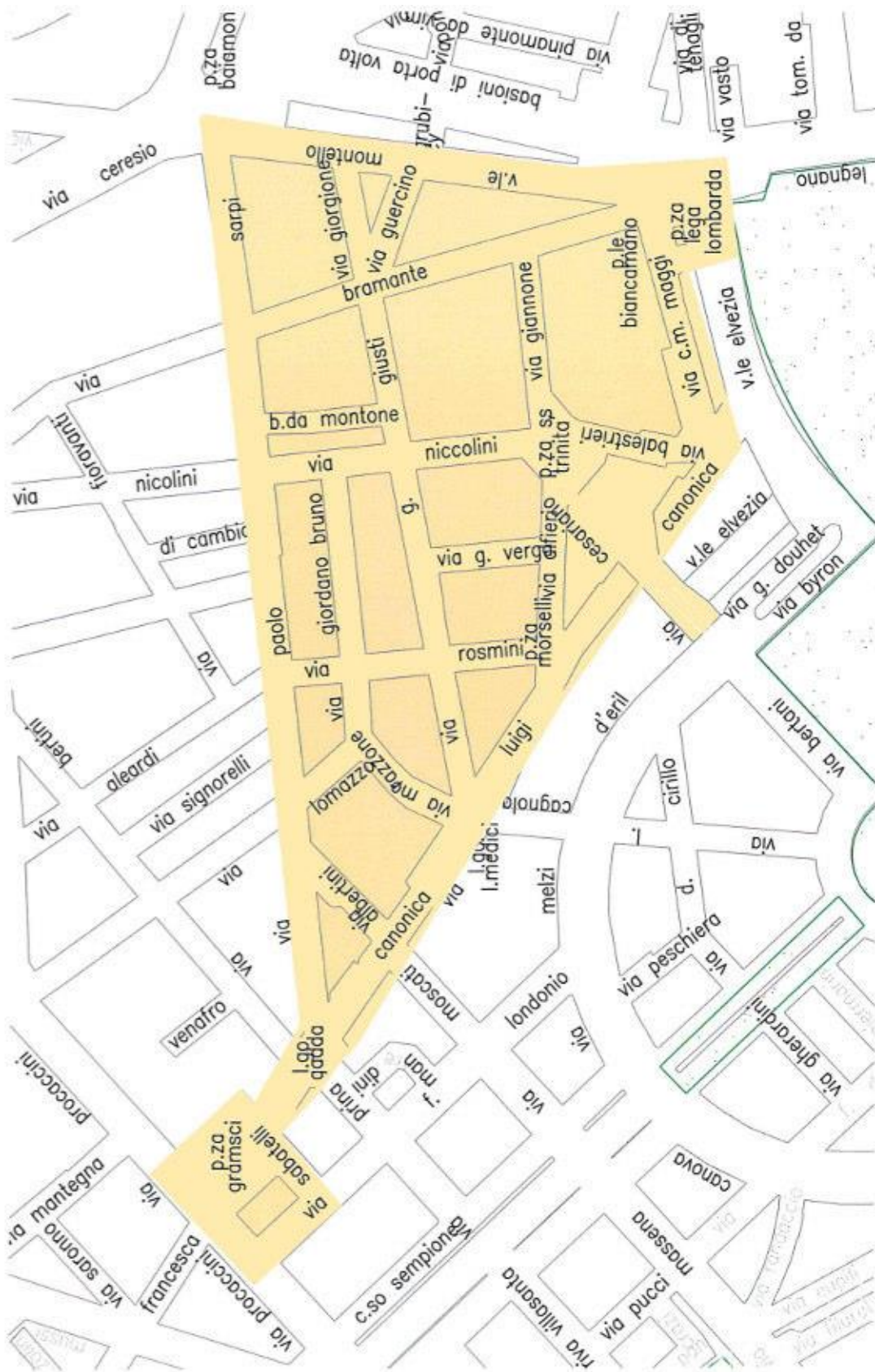




AREA MELZO
colore blu



Colore Ocra

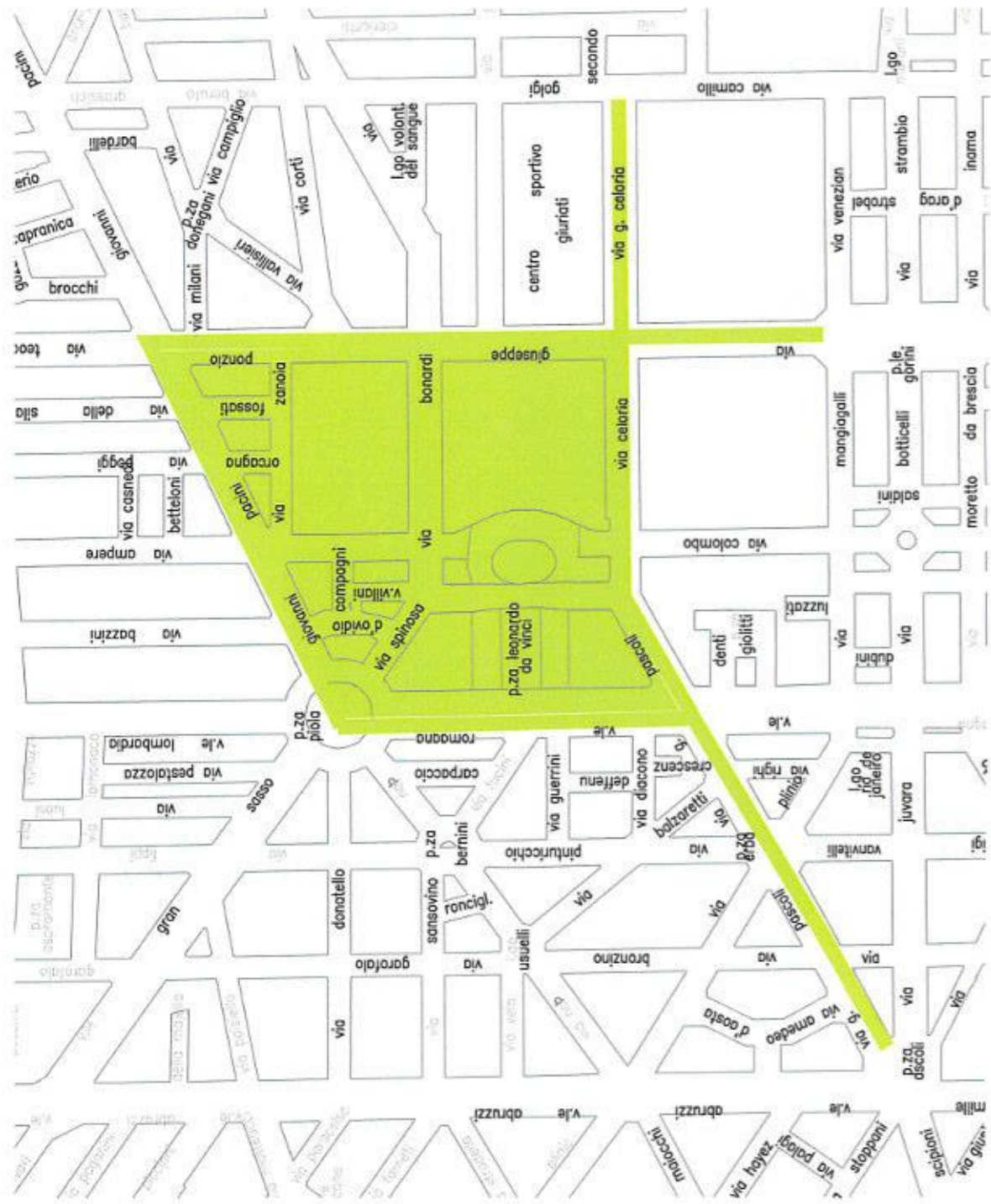


AREA BICOCCA

Colore Giallo



Colore Verde



AREA CINQUE VIE

Colore azzurro

